

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03602/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza di correzione di errore materiale proposta da

Chiara Ferrante, Giulia Fiore, Annachiara Gendusa, Manuela Messina, Domenico Alessandro Surace, Fucile Maria in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore Scrima Umberto, Scrima Ugo in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore Scrima Umberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la correzione

dell'Ordinanza del 24.3.2023 n° 1720, pronunciata da questa Sezione sul ricorso nrg. 3602 del 2023;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza del 24.3.2023 n° 1720, con cui questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare formulata sul ricorso n. 3602 del 2023, proposto da Ferrante Chiara e altri per l'annullamento del provvedimento di non ammissione degli istanti

al corso di laurea in Medicina e Chirurgia od Odontoiatria e Protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2022/2023, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, di tutti i provvedimenti correlati, disponendo al contempo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

Rilevato che, con istanza di correzione di errore materiale ex art. 86 cod. proc. amm., depositata in data 24 marzo 2023, parte ricorrente ha chiesto la correzione del dispositivo dell'Ordinanza di questa Sezione, 23.11.2022 n° 7233, con l'eliminazione dei seguenti periodi *“Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” tramite pubblicazione sul sito web dell'Università La Sapienza di Roma, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048; Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”* Atteso che parte ricorrente ha formulato istanza, altresì, per l'eliminazione nel PQM del seguente periodo: *“Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.”*

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che il contenuto dell'ordinanza debba essere rettificato tenendo, tuttavia, fermo l'ordine inerente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* che, tuttavia, dovrà essere effettuata tramite la sola pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con le modalità prescritte nell'Ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048 (da ultimo ribadite, con riguardo a

contenzioso analogo a quello in esame, con Ordinanza di questa Sezione del 27 marzo 2023, n° 5214) e che pertanto il periodo in parola debba essere così rettificato *“Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con le modalità prescritte nell’Ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048; Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”*.

Ritenuto di confermare per il resto il contenuto della predetta Ordinanza ivi compresa la parte dispositiva recante il seguente periodo: *“Dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.”*

Ravvisata l’opportunità di precisare che i termini per dare corso ai predetti incombeni decorreranno dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese in relazione alla presente procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza ex art. 86 cod. proc. amm. nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Montixi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO